

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 253/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 Giugno 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Dr. Lucio Molinari, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 30 STATUTO FEDERALE E 94, COMMA 2 NOIF, ASCRITTA AL CALCIATORE CORDUA ERMANNO ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DELLA RECLAMANTE (NOTA N. 5998/799PF/07-08/SP/MS/VDB DEL 2.4.2009) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 30.4.2009)

2) RICORSO DEL CALCIATORE CORDUA ERMANNO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTEGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 30 STATUTO FEDERALE ED ALL'ART. 94, COMMA 2 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 30.4.2009)

La C.G.F., riuniti i ricorsi come sopra proposti dall'A.S. Casale Calcio S.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria) e dal calciatore Cordua Ermanno, li accoglie e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma l'11 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete